CONSIGLIO REGIONALE DELLA PUGLIA

COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI

DELIBERAZIONE n. 47 del 29/07/2015

Oggetto: Definizione della controversia:	c/ VODAFONE s.p.a.

L'anno addì del mese di , nella propria sede di Via Paolo Lembo, 40F – Bari, si è riunito il Comitato Regionale per le Comunicazioni nelle persone dei sigg.

		Pr.	Ass.
Felice Blasi	Presidente	✓	
Antonia Daloiso	Vice presidente	✓	
Elena Pinto	Vice presidente	✓	
Stefano Cristante	componente		✓
Adelmo Gaetani	componente	✓	

IL COMITATO

Nella riunione del 29/07/2015

Vista la legge 14 novembre 1995, n.481, recante "Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità";

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249 ed in particolare, l'art 1, comma 13, che definisce i Comitati Regionali per le Comunicazioni quali organi funzionali dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni per le esigenze di decentramento sul territorio;

Visto il decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, recante "Codice delle Comunicazioni elettroniche";

Vista la legge della Regione Puglia 28 febbraio 2000, n. 3 recante "L'istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni (Co.re.com.)";

Visto l'Accordo quadro tra l' Autorità per le Garanzie nelle comunicazioni, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province Autonome, sottoscritto in data 4 dicembre 2008;

Vista la Convenzione per l' esercizio delle funzioni delegate in tema di comunicazioni, sottoscritta tra l' Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, il Consiglio regionale e il Comitato regionale per le comunicazioni in data in data 21 novembre 2006, e in particolare l'art.4, c1, lett.e);

Vista la Delibera n. 173/07/CONS del 19 aprile 2007, recante " Regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti", di seguito "Regolamento";

Vista la delibera n. 73/11/CONS, del 16 febbraio 2011, recante " Regolamento in materia di indennizzi applicabili nella definizione delle controversie tra utenti e operatori."

Vista l' istanza dell' utente presentata in data 07/01/2014 ;

Visti gli atti del procedimento;

Considerato quanto segue:

1. La posizione dell'istante

L'istante ha lamentato il mancato trasloco della linea telefonica in Telecom Italia, previa migrazione della risorsa numerica dal precedente gestore Vodafone.

In particolare, nell'istanza introduttiva del procedimento e nel corso dell'audizione, l'istante ha dichiarato quanto segue:

a. Il sig. Zizzo, titolare con il gestore Vodafone della linea telefonica recante numero 08[illegible], dovendo effettuare un trasloco della propria linea telefonica presso una nuova abitazione, chiedeva in data 15.03.2012, con apposito modulo " Proposta di passaggio in Telecom Italia" il rientro in Telecom Italia.

b. In data 26.07.2012, l'istante, formalizzava alla società Vodafone, con raccomandata A/R " *disdetta contratto per la fornitura del servizio*" con decorrenza 30.07.2012 adducendo come causale " *per trasferimento*".

c. Il rientro in Telecom Italia S.p.a. non si perfezionava pertanto l'utente, ad oggi, lamenta ancora la mancanza del servizio presso la propria abitazione.

In base a tali premesse, l'istante ha richiesto:

I. la migrazione della linea verso l'operatore Telecom Italia S.p.a per consentirne il trasloco senza perdita della numerazione;

II. indennizzo per il disservizio occorso dalla data del 15.03.2012 ad oggi;

III. storno degli eventuali insoluti ad oggi in essere con Vodafone e relativi a servizi non prestati.

2. La posizione dell'operatore

L'operatore depositava nel corso dell'udienza di definizione della controversia, e quindi ben oltre i termini concessi per il deposito di eventuali memorie e documenti nella comunicazione di avvio del procedimento, delle schermate dalle quali si evince soltanto lo stato del cliente : " *disattivo dal 26.07.2012 per cambio gestore* ". Null'altro ha prodotto.

3. Motivazione della decisione

Alla luce di quanto emerso nel corso dell'istruttoria, le richieste formulate dalla parte istante non possono essere accolte come di seguito indicato.

In via preliminare ed assorbente del merito dell'istanza, si rileva che l'oggetto della controversia non è chiaramente determinato, in quanto l'istanza risulta eccessivamente scarna, non circostanziata, e priva di documentazione allegata che avrebbe potuto essere fornita a supporto e chiarimento delle pretese dell'istante anche attraverso le memorie integrative richieste da questo Corecom in occasione dell'avvio del procedimento.

Inoltre, con riferimento alla richiesta di cui al punto sub *i)* occorre all'uopo ricordare che la stessa delibera 173/07/Cons all'art. 19 comma 4 stabilisce che "*l'Autorità, con il provvedimento che definisce la controversia, ove riscontri la fondatezza dell'istanza, può condannare l'operatore ad effettuare rimborsi di somme risultate non dovute o al pagamento di indennizzi nei casi previsti dal contratto, dalle carte dei servizi, nonché nei casi individuati dalle disposizioni normative o da delibere dell'Autorità*".

Pertanto la stessa si rivela inammissibile .

Con riferimento alla richiesta di cui al punto *ii*), ovvero la richiesta di indennizzo per il mancato trasloco della linea e di conseguenza la mancata migrazione della stessa, si rileva come la descrizione dei fatti, estremamente coincisa (6 righe), risulti del tutto insufficiente ad una adeguata comprensione dell'oggetto della controversia, attesa inoltre la mancanza di documentazione allegata che avrebbe potuto essere fornita a supporto.

Agli atti non risulta che l'istante, che d'altro canto dal lontano marzo 2012 lamenta un' incresciosa situazione di disservizio, abbia in alcun modo sollecitato un intervento da parte del

Agli atti non risulta che l'istante, che d'altro canto dal lontano marzo 2012 lamenta un' incresciosa situazione di disservizio, abbia in alcun modo sollecitato un intervento da parte del gestore Vodafone né attraverso formali note di reclamo (fax, lettere, raccomandate), né con l'avvio di una procedura amministrativa attraverso formulario GU5.

Con riferimento alla richiesta sub *iii)* della domanda, ovvero "*lo storno degli eventuali insoluti ad oggi in essere con Vodafone*" si rileva che la domanda non risulta determinata in quanto non emergono dall'esposizione dei fatti indicazioni di sorta atte a chiarire il *quantum* delle somme di cui si chiede lo storno.

Pertanto, a fronte della complessiva indeterminatezza dell'oggetto della controversia, risultante da quanto esposto e richiesto nel formulario nei termini sopra descritti, l'istanza dell'utente non può trovare accoglimento in questa sede.

Infine, per quanto concerne le spese di procedura, considerato il comportamento complessivo delle parti, le difese da entrambi svolte, nonché le risultanze delle stesse, si ritiene congruo compensare integralmente le spese.

4.Conclusioni

In considerazione di quanto esposto in premessa e dalle risultanze istruttorie, il Comitato a voti unanimi espressi nelle forme di legge

DELIBERA

il rigetto integrale delle richieste formulate dall'utente.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alle parti, pubblicata sul sito web dell'Autorità.

Il Responsabile del procedimento
(Dott. Nicola Scelsi)

Il Presidente
(Dott. Felice Blasi)

Co.Re.Com. PUGLIA

La presente copia compo...
di n° 3 pag...
è conforme all'originale ...
agli atti di questo Ufficio

La P.P. Delegata
"Conciliazioni e Definizioni controversie"
dott. Nicola Scelsi